

PROVINCIA DI TORINO
REGIONE PIEMONTE

REG. CE 1257/99 – PIANO DI SVILUPPO RURALE – AZIONE I 5
Organizzazione e sviluppo dell'associazionismo nel settore forestale

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE

INIZIATIVA DI AZIONE LOCALE PER LA CREAZIONE DI UNA FORMA ASSOCIATA
FINALIZZATA ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

STATUTO

NOVEMBRE 2002

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

È costituito, in adesione a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Leg.vo n° 227 del 18 maggio 2001 "Decreto legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale" e dal Reg. CE 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000-2006 -, tra proprietari di terreni agro-silvo-pastorali e imprese, cooperative e consorzi operanti nel settore agro-silvo-pastorali, un consorzio volontario con attività sia interna che esterna, ai sensi degli art. 2602 e seg. del Cod. Civile, senza fine di lucro e con divieto di distribuzione degli utili, denominato "**Consorzio Forestale del Canavese**" avente sede legale c/o la sede della Comunità Montana Valchiusella in Alice Superiore (TO), str. Provinciale n. 10.

Il Consorzio ed i suoi associati prendono atto degli impegni assunti e dei vincoli ed obblighi dettati dal Reg. CE 1257/99 – Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000-2006 -, dalle norme di attuazione e dalle prescrizioni nel provvedimento con cui verrà assentito il finanziamento, e accettano il controllo sul mantenimento di tali impegni e sull'osservanza dell'oggetto sociale da parte degli organi di controllo.

Il consorzio è persona giuridica privata dotato di autonomia imprenditoriale.

Art. 2

Scopi

Il Consorzio riconosce l'irrinunciabile importanza che il bosco e le foreste assumono quale elemento di primaria importanza per la conservazione e protezione dell'ambiente naturale, per la salvaguardia del territorio e dell'assetto idrogeologico, per la valorizzazione e salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed il loro ruolo per lo sviluppo economico culturale e sociale.

Il Consorzio si propone la razionale e sostenibile gestione tecnico-economica dei terreni degli aderenti ai fini della valorizzazione e della salvaguardia ambientale e dell'incremento dell'occupazione locale.

Il Consorzio aderisce al Patto Territoriale del Canavese.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata dei territori agro-silvo-pastorali messi a disposizione dagli aderenti finalizzata alla loro tutela e valorizzazione. Il Consorzio potrà anche esercitare le attività descritte a favore di terzi non aderenti che lo richiedano.

In particolare il Consorzio si occuperà di:

- a) gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà dei consorziati finalizzata alla loro valorizzazione, conservazione e difesa;
- b) redazione ed aggiornamento di piani economici delle proprietà agro-silvo-pastorali conferite alla gestione consortile, studi specifici, progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione del territorio gestito e delle risorse ambientali;
- c) coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;

- d) tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere ed i lavori di sistemazione idraulico-forestali e di realizzazione e/o ripristino viabilità forestale e interpoderale;
- e) favorire l'accrescimento ed il miglioramento professionale ed imprenditoriale dei propri associati, valorizzandone le esperienze e le conoscenze, anche promuovendo e realizzando attività di aggiornamento e formazione;
- f) realizzare programmi di formazione ed aggiornamento professionale rivolti ad operatori del settore forestale;
- g) ricerca, sperimentazione e divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- h) attività di consulenza su temi specifici inerenti i problemi del territorio in ambito agro-silvo-pastorale, idrogeologico, naturalistico e turistico-ricreativo;
- i) attività di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
- j) realizzazione di programmi, progetti ed interventi volti a favorire la fruizione turistico-ricreativa del territorio, quali, a puro titolo esemplificativo, aree attrezzate, sentieri, ecc.;
- k) provvedere a reperire forme di finanziamento di differente provenienza in un'ottica pluri-fondo per la realizzazione degli interventi previsti dai piani di gestione e a istruire tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento di fondi pubblici a favore e per conto dei consorziati;
- l) svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e collaterali, ritenute utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- m) predisporre e concludere contrattualmente tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese le operazioni garantite con il patrimonio associativo o la firma degli associati e dei terzi, direttamente o indirettamente connesse alle attività principali, accessorie e complementari sopra descritte;
- n) Per la realizzazione degli scopi sociali il Consorzio potrà aderire a Consorzi Forestali o Aziende Speciali costituiti ai sensi degli artt. 139 e 155 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e dell'art. 10 della L. 27.12.1977, n. 984 e successive modificazioni e riproposti dal Piano Forestale Nazionale, nonché ad ogni altro Ente, organismo o associazione ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3

Soci

Possono far parte del Consorzio i proprietari pubblici e privati, di terreni agro-silvo-pastorali, imprese, consorzi e cooperative operanti nel settore agro-silvo-pastorali ed in particolare nelle attività di utilizzazione e di prima trasformazione, operatori della filiera foresta-legno-energia ed altri Enti comunque costituiti aventi finalità nello sviluppo del patrimonio agro-silvo-pastorale.

Art. 4

Ammissione di nuovi consorziati

L'ammissione di un nuovo consorziato è deliberata dalla Assemblea dei soci con la maggioranza di due terzi dei voti.

Il nuovo socio dovrà adempiere entro giorni 30 dalla nomina alle obbligazioni previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la delibera di ammissione diventa inefficace.

La domanda potrà essere successivamente rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo adempimento alle obbligazioni previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

Dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati tutti gli adempimenti di cui sopra, la delibera di ammissione sarà operante ed annotata sul libro dei consorziati.

I soci proprietari e conduttori di terreni agro-silvo-pastorali all'atto della ammissione conferiscono al Consorzio la gestione dei terreni consistente nella realizzazione operativa dei Piani di Gestione ed assestamento, nonché la redazione e/o la revisione degli stessi, con le modalità previste dagli accordi di ammissione e del regolamento interno.

L'eventuale ricusazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta ad impugnativa.

Ad ogni consorziato fanno capo i seguenti diritti:

- a - intervenire alle assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
- b - richiedere il rinvio delle assemblee o della discussione su specifici punti all'ordine del giorno;
- c - esercitare il diritto al voto nelle assemblee personalmente o attraverso la rappresentanza di altro associato;
- d - impugnare le delibere assembleari contrarie alla legge o allo Statuto;
- e - concorrere alla formazione degli organi sociali diversi dall'assemblea;
- f - esaminare il libro delle adunanze delle assemblee e il libro dei consorziati ed ottenerne estratto, previo pagamento delle spese relative;

Ad ogni consorziato fanno capo i seguenti obblighi;

- a - effettuare il conferimento delle quote di pertinenza, comprese le eventuali maggiori somme fissate dagli amministratori a norma del presente Statuto;
- b - pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti, risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite a causa di proprie inadempienze;
- c - attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione;
- d - attenersi alle disposizioni impartite da chi è stato dal Consiglio di Amministrazione designato ad esercitare poteri direttivi, nell'ambito delle attività descritte dall'oggetto sociale;
- e - evitare ogni manifestazione che possa danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine del Consorzio.

Art. 5

Durata

La durata del Consorzio è di anni dieci, salvo ulteriori taciti rinnovi di cinque anni in cinque anni.

Il Consorzio potrà comunque durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili.

Art. 6

Recesso - esclusione

La consorziata cessa di appartenere al Consorzio:

1. Per recesso, in tal caso il consorziato che intenda recedere dovrà inviare apposita comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima dello scadere del primo decennio o dei quinquenni successivi, comunque non prima del completamento degli interventi realizzati sui suoi terreni in esecuzione del piano di investimenti approvato dall'Assemblea. Il mancato invio della comunicazione entro il predetto termine, è di diritto considerato come implicito consenso all'adesione al Consorzio.
2. Per esclusione, dovuta a cessazione od a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata, nonché ad inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno.

Sono inoltre causa di esclusione il rifiuto, senza giustificato motivo, opposto, dopo richiesta scritta del Consiglio di Amministrazione al pagamento di eventuali debiti verso il Consorzio.

Sia che l'esclusione abbia luogo di diritto o meno, essa va comunque deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione

La deliberazione, deve prendersi a maggioranza dei consorziati, non computandosi nel numero di questi il consorziato da escludere. La decisione di esclusione, annotata nel libro dei consorziati a cura del Consiglio di Amministrazione e comunicata al consorziato a mezzo lettera raccomandata A.R., ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di accusato ricevimento.

Al recesso o alla esclusione consegue la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati e l'accrescimento della quota di partecipazione della receduta proporzionalmente alle quote delle altre consorziate rimaste, mentre i miglioramenti avuti restano al proprietario del fondo, con le modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 7

Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutte le consorziate in sede di atto costitutivo o all'atto di ammissione e dai contributi ad esso devoluti da chiunque.

La quota è fissata dall'atto costitutivo per ogni consorziato che aderisca in sede di atto costitutivo. Le consorziate ammesse successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere la quota che verrà determinata dall'assemblea che accoglierà la loro domanda di ammissione.

Il fondo potrà essere accresciuto in ogni momento con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Ai sensi della L. 10 maggio 1976 n° 377 la responsabilità dei soci è limitata al patrimonio consortile.

Art. 8

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente.

Art. 9

Assemblea - modalità di voto

L'Assemblea del consorzio è composta da tutte le consorziate aderenti non inadempienti agli obblighi statutari.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro mesi uno dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviata per lettera raccomandata a ciascuna consorziata almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito o inviato via fax cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia facoltà, a sua discrezione, o in aggiunta a quella obbligatoria prima stabilita, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare la presenza degli associati.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati e siano intervenuti tutti gli amministratori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e la data anche della eventuale seconda convocazione, nonché il luogo.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno a due ore da questa, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un solo voto in rappresentanza del proprio Ente.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della durata del Consorzio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

Quando si tratta di deliberare sull'approvazione del Regolamento Interno ed eventuali successive modifiche è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci

Art. 10

Funzioni dell'Assemblea

In particolare all'Assemblea ordinaria à inderogabilmente attribuito il potere di:

- a - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- b - eleggere il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Vice-presidente;
- d - determinare l'eventuale compenso per le cariche sociali;
- e - approvare i regolamenti previsti dallo Statuto;
- f -deliberare sulle responsabilità degli amministratori;
- g - decidere con giudizio insindacabile sulla domanda d'ammissione al Consorzio

L'assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

In particolare all'assemblea straordinaria è attribuito il potere di:

- a - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b - deliberare sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione ordinaria e straordinaria del consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da un numero di membri determinato dalla assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione con indicato Ordine del Giorno, data ora e luogo della riunione. La comunicazione può anche essere effettuata tramite l'invio di fax, E-Mail e/o altri mezzi simili, purché accompagnati da documento di avvenuto ricevimento.

Il Consiglio dovrà essere convocato senza indugio se ne facciano richiesta i 3/5 dei suoi componenti.

In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il medesimo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili nell'ambito del presente statuto e del regolamento interno.

Il Consiglio può delegare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, stabilendone limiti, modalità e compensi.

Il Consiglio può inoltre nominare una persona fisica o giuridica idonea, incaricata della direzione tecnica del Consorzio, i cui poteri saranno stabiliti dal regolamento interno. In caso di nomina di persona giuridica dovrà comunque essere indicato un professionista abilitato che assumerà la responsabilità tecnica.

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall' ufficio e se ne provoca la sostituzione.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera fra l'altro:

- a - sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- b - sulla convocazione dell'Assemblea e sull'Ordine del Giorno;
- c - sui bilanci annuali
- d - sull'entità delle somme che ulteriormente al fondo consortile comune i nuovi consorziati devono versare per essere ammessi al Consorzio;
- e - sui regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f - sul concorso a gare per opere e servizi inerenti all'attività sociale con la stipula dei relativi contratti;
- g - su il recesso e la decadenza dei consorziati secondo le modalità previste dallo Statuto;
- h - sull'assunzione o il licenziamento di personale dipendente;
- i - sulle funzioni, compiti, poteri e trattamento dei quadri dirigenti, nonché sul trattamento economico e normativo del personale dipendente;
- l - sul conferimento di procure generali o speciali;
- m - sul conferimento di deleghe operative a coordinatori;
- n - sull'istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze;
- o - sull'autorizzazione a resistere in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
- p - su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento del Consorzio, così fra l'altro può deliberare di: vendere, acquistare, prendere in locazione, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito ordinario e speciale; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto; compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta e l'accettazione di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; ottenere e prestare fideiussioni; stipulare contratti di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare; cedere crediti "pro soluto" e "pro solvendo".

Art. 12

Il Presidente del Consorzio

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-presidente se nominato o a un consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione in mancanza del Vice-presidente.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi d'indifferibilità ed urgenza, adotta ogni determinazione atta a garantire il corretto funzionamento del Consorzio. Determinazioni che dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13

Controversie tra soci

La risoluzione di eventuali controversie tra soci e tra questi e il Consorzio, in ordine all'interpretazione del presente Statuto, sarà devoluto ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori di cui i primi due nominati dalle parti ed il terzo dai primi due. In caso di inadempienza di una delle parti, la nomina verrà devoluta al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Ivrea.

Art. 14

Regolamento interno

Le norme operative per la gestione del consorzio saranno stabilite da apposito regolamento interno approvato dalla Assemblea.

In particolare il regolamento dovrà prevedere:

- Le modalità di utilizzo e valorizzazione dei terreni dei consorziati
- Le modalità di ristorno ai proprietari dei frutti delle attività realizzate
- Le modalità di copertura e/o di ripartizione delle spese generali
- Le modalità di svolgimento della direzione tecnica
- La disciplina dei rapporti fra socio e consorzio, anche in fase di recesso del socio
- Ogni altra normativa utile e necessaria per il buon funzionamento del consorzio

Le opere realizzate dal Consorzio nell'ambito della gestione associata, sono acquisite di fatto in proprietà dal proprietario del terreno assoggettato all'investimento.

Art. 15

Attività del Consorzio

Il Consorzio per lo svolgimento delle attività ordinarie, tecniche, direttive e di segreteria si può avvalere di:

- a) proprie strutture logistiche, organizzative e di personale direttamente assunto;

- b) professionisti abilitati all'uopo incaricati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) strutture logistiche, organizzative e di personale in organico presso i consorziati all'uopo incaricati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato, dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Entro il 15 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale deve essere presentato all'assemblea dei consorziati per la relativa approvazione entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Qualora previsto, il Consorzio si impegna a rendere pubblico il proprio bilancio nel rispetto dei modi e dei termini di cui all'art. 2615 bis del Cod.Civ..

Art. 17

Disposizioni finali

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi consortili.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme statali, regionali e del codice civile vigente in materia.